

Polizza per copertura danni da eventi catastrofici

Anche per l'anno **2009** è stata rinnovata la **polizza** che copre i danni provocati alle farmacie nostre aderenti a causa di **rischi di calamità naturali ed eventi catastrofici**.

Oltre alle condizioni che regolano la copertura assicurativa in calce descritte, si segnala che è stata confermata la possibilità di ottenere il risarcimento, entro il limite di 2.500 euro per ciascuna farmacia (garanzia prestata a Primo Rischio Assoluto), delle spese straordinarie sostenute dal titolare in conseguenza di interventi di emergenza e risanamento della farmacia.

Si tratta, in particolare, del risarcimento delle spese sostenute dal titolare della farmacia per:

- *asciugatura e ripristino dei locali;*
- *fornitura temporanea di energia elettrica a seguito della mancanza di corrente nei locali;*
- *presenza straordinaria di personale addetto alla sorveglianza;*
- *intervento di un professionista artigiano per il ripristino dei locali (fabbro, elettricista, idraulico).*

La copertura assicurativa del rischio incendio è estesa anche ad: *atti di terrorismo e sabotaggio, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, scioperi e sommosse*, nonché ad *eventi atmosferici quali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti e diversi da quelli già oggetto dell' assicurazione*. Naturalmente anche su tali garanzie opera la franchigia relativa di 10.000 euro.

Si ribadisce che, in caso di sinistro le singole farmacie assicurate saranno tenute a trasmettere alla Compagnia nei 15 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso nonché, a richiesta, di disporre in analogia per le cose illese; le farmacie danneggiate saranno inoltre tenute a denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria - specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno - entro 10 giorni da quando ne sono venute a conoscenza ed inoltrare copia di tale denuncia alla Compagnia entro i 3 giorni successivi.

➤ **GARANZIE CATASTROFALI:**

- **Terremoto – Maremoto – Eruzioni Vulcaniche.** Sono indennizzati i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di:
 - terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene;
 - 6 milioni di Euro per l'insieme dei sinistri che dovessero verificarsi in uno stesso periodo assicurativo annuo;
 - Maremoto, intendendosi per tale una serie di onde di eccezionali dimensioni che si generano nelle acque marine per effetto di terremoto;
 - Eruzioni vulcaniche
- **Inondazioni – Alluvioni – Mareggiate.** Sono indennizzati i danni materiali e diretti – compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio – causati agli enti assicurati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali e/o artificiali, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, posta nelle vicinanze.

La Compagnia indennizza anche i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da urto di marosi od inondazioni conseguenti a mareggiata, per tale intendendosi l'agitazione del mare causata dall'azione del vento.

- **Eventi atmosferici: uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria**

sino a concorrenza di **150.000 euro** a Primo Rischio Assoluto per il **contenuto** di ciascuna farmacia assicurata.

➤ **INDENNITÀ AGGIUNTIVA – DANNI INDIRECTI**

In caso di sinistro relativo alle "Garanzie Catastrofali" che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività della farmacia assicurata, vengono indennizzate le seguenti spese necessarie per il proseguimento dell'attività stessa:

- Rimozione macerie
- Trasloco contenuto in altri locali
- Affitto nuovi locali
- Perdita utile lordo

con un limite massimo di risarcimento di **20.000 euro** per ogni farmacia assicurata a primo rischio assoluto.

➤ **LIMITI DI RISARCIMENTO:**

- **3 milioni di Euro** per ogni sinistro, indipendentemente dal numero di assicurati danneggiati;
- **6 milioni di Euro** per l'insieme dei sinistri che dovessero verificarsi in uno stesso periodo assicurativo annuo;

➤ **INCENDIO**

La polizza prevede il risarcimento dei danni materiali e diretti causati al contenuto, anche se di proprietà di terzi, localizzato all'interno delle farmacie assicurate, da :

- Incendio
- Fulmine con esclusione dei danni ad apparecchi elettrici ed elettronici
- Scoppio
- Esplosione ed implosione
- Atti vandalici o dolosi

sino a concorrenza di **70.000 euro** a Primo Rischio Assoluto per ciascuna farmacia assicurata.

➤ **FRANCHIGIA**

Per ogni sinistro relativo alle garanzie catastrofali si intende operante una franchigia relativa di **10.000 euro** per ogni assicurato danneggiato. Resta pertanto inteso che ogni sinistro il cui ammontare accertato sia inferiore a 10.000 euro non sarà liquidato, mentre ogni sinistro superiore a tale ammontare sarà liquidato, entro i limiti delle somme assicurate, senza l'applicazione di alcuna franchigia.

In caso di sinistro saranno le singole farmacie assicurate a dover trasmettere alla Compagnia nei 15 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso nonché, a richiesta, di disporre in analogia per le cose illese; le farmacie danneggiate saranno inoltre tenute a denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria - specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno - entro 10 giorni da quando ne sono venute a conoscenza ed inoltrare copia di tale denuncia alla Compagnia entro i 3 giorni successivi.